

Un'occasione da non perdere

Sommario:

Centomila certificazioni di qualità: Manifestazione SINCERT a Roma	2
SINCERT: nuovo regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione	2
Marchatura CE dei prodotti prefabbricati strutturali in calcestruzzo	4
Aggregati per calcestruzzo strutturale (Sistema 2+)	5
Revisionato il sito Internet di ICMQ	6
Emissions Trading	6
La certificazione energetica degli edifici: conto alla rovescia	9
Certificazione del personale certificati i primi dieci posatori	10
Le nuove Certificazioni ICMQ	11
Formazione	17
In breve	19
Convegno ICMQ al SAIE	20

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (meglio conosciute come Testo Unico), di recente pubblicazione, hanno stabilito che gli impianti di produzione del calcestruzzo con processo industrializzato devono essere dotati di un sistema di controllo della produzione che possa assicurare la qualità del prodotto fornito; inoltre, il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere « ... certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con le norme EN 45012».

Potremmo dire che per il settore è una svolta epocale!

La certificazione deve necessariamente costituire un elemento di crescita culturale per l'intero settore; l'occasione non va quindi sprecata.

A nostro avviso è però necessario che si ponga l'attenzione su alcuni aspetti che possono essere critici per il raggiungimento dello scopo prefissato. Per primo, è necessario chiarire, sia ai produttori che ai loro clienti, che la certificazione del sistema di gestione che sovrintende al processo produttivo non è una comune certificazione del sistema qualità secondo la ISO 9001. La certificazione del controllo di produzione, come specificato nelle stesse Norme, deve assicurare il rispetto dei requisiti fissati dalle Linee Guida per il Calcestruzzo Preconfezionato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; ad oggi, solo le aziende certificate da ICMQ per il sistema qualità rispettano anche quei requisiti e ciò è attestato da uno specifico certificato ICMQ, aggiuntivo a quello di sistema, per il controllo di produzione. Questo fatto dà ragione alla scelta fatta in passato da ICMQ di fissare dei requisiti che potessero realmente garantire un controllo del processo produttivo e contemporaneamente capitalizza gli sforzi e gli investimenti delle aziende certificate da ICMQ.

Il secondo aspetto che a nostro avviso merita molta attenzione è la competenza degli organismi di certificazione e la loro qualifica. Infatti le Norme Tecniche non richiedono in maniera esplicita l'accreditamento. Chi attesta allora che l'organismo operi in conformità con la norma UNI EN 45012 e la sua terzietà? Come si misura la competenza necessaria? Ci rivolgiamo pertanto al Ministero competente perché precisi al più presto questi aspetti.

Esperienze passate nella certificazione obbligatoria delle imprese di costruzione hanno evidenziato come un basso controllo degli organismi di certificazione può portare al rilascio di certificati di basso valore. Bisogna quindi che tutti i soggetti coinvolti (autorità, organismi di certificazione, associazioni di categoria) si adoperino perché la certificazione diventi un'occasione per l'impresa di creare del valore aggiunto e, per il mercato, una ulteriore garanzia sul prodotto fornito.



CENTOMILA CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ: MANIFESTAZIONE SINCERT A ROMA

Si è svolta a Roma, nella prestigiosa cornice dell'hotel Sheraton e alla presenza di oltre 250 partecipanti, la manifestazione organizzata da SINCERT per celebrare il raggiungimento della centomillesima certificazione di qualità. La manifestazione è stata anche l'occasione per una riflessione sul valore di tali certificazioni e sulle esigenze di miglioramento sia da parte delle aziende certificate sia del sistema di certificazione e accreditamento italiano.

Il numero di certificazioni raggiunte in Italia deve anche richiamare l'attenzione degli operatori istituzionali, economici e sociali affinché tale patrimonio possa essere valorizzato e promosso anche sul piano politico, amministrativo e civile. La qualità, intesa non solo dal punto di vista economi-

co, ma anche da quello della sostenibilità sociale, deve rappresentare necessariamente un punto di partenza per le nostre aziende italiane; esse infatti possono, e devono, erogare maggiore qualità che deve essere conseguentemente ricercata e pretesa dagli utenti. Questo presuppone un'ulteriore maturazione culturale che deve essere favorita dalle associazioni, sia dei produttori che dei consumatori, oltre che dai media a larga diffusione.

Nell'ambito della manifestazione sono stati rilasciati dei riconoscimenti alle aziende e ai relativi organismi di certificazione che hanno dimostrato, attraverso il raggiungimento di più certificazioni, di puntare all'eccellenza. Anche ICMQ SpA è stata premiata insieme al gruppo BUZZI UNICEM che ha aziende nel settore del cemento e del calcestruzzo con tre sistemi di gestione certificati: qualità, ambiente e sicurezza.

■ *Lorenzo Orsenigo*

*Lorenzo Orsenigo,
ICMQ SpA, con
Luigi Buzzi e
Andrea Bolondi
rappresentanti
del Gruppo
Buzzi Unicem.*



SINCERT – NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

È stata pubblicata il 5/12/2005 la nuova versione del Regolamento SINCERT RG-01 «Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione» Rev. 02 del 26/10/2005.

La motivazione della revisione è principalmente quella di assicurare efficacia ed uniformità di approccio da parte degli

Organismi di Certificazione accreditati e di evitare comportamenti scorretti, favorendo, in tal modo, la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale ed il miglioramento del benessere dei cittadini.

A tal fine, SINCERT accredita gli Organismi di Certificazione e Ispezione, accertando che questi possiedano e mantengano nel tempo i requisiti organizzativi, procedurali, tecnici e professionali richiesti, in termini tali da ingenerare, in tutte le parti sociali ed economiche interessate – e, in particolare,

negli utilizzatori e consumatori finali – un elevato grado di fiducia nell'operato di tali Soggetti e nel valore delle attestazioni di conformità da essi rilasciate.

Il nuovo Regolamento disciplina le attività di accreditamento degli Organismi di Certificazione di:

- sistemi di gestione per la qualità;
- sistemi di gestione ambientale;
- sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni;
- prodotti/servizi;
- dichiarazioni ambientali di prodotto;
- personale.

Il Regolamento SINCERT è obbligatorio per gli Organismi di Certificazione e interessa anche le Aziende certificate in quanto contiene prescrizioni per gli Organismi relative all'esecuzione delle attività presso le Aziende.

I concetti che vengono evidenziati in questo nuovo Regolamento sono principalmente tre:

- durata minima delle verifiche ispettive e trasparenza dell'Organismo di Certificazione nella redazione delle offerte;
- competenza degli auditor;
- separazione tra le attività di certificazione e quelle di consulenza.

Nel caso in cui SINCERT rilevi il mancato rispetto di uno dei requisiti sopracitati scattano provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'Organismo di Certificazione che possono consistere, per esempio, in un rafforzamento delle attività ispettive nei confronti dell'Organismo stesso, ma anche, nei casi più gravi, nella riduzione, sospensione o revoca dell'accREDITamento.

La durata degli audit in campo deve essere determinata dall'Organismo di Certificazione sulla base delle Linee Guida EA/IAF di riferimento, disponibili sul sito http://www.european-accreditation.org/default_flash.htm, in funzione principalmente del numero di addetti e, ove applicabile, ai requisiti riportati nei Regolamenti Tecnici SINCERT. La durata degli audit di sorveglianza e rinnovo non può essere inferiore rispettivamente a 1/3 e 2/3 della durata minima calcolata per l'audit di certificazione, almeno per quanto riguarda la certificazione di sistemi di gestione. Il nuovo Regolamento prescrive che l'Organismo di Certificazione

indichi obbligatoriamente nell'offerta economica la durata delle verifiche ispettive di certificazione, sorveglianza e rinnovo, ciò che ICMQ ha sempre fatto. Non sarà pertanto più possibile che una stessa Azienda riceva, da Organismi di Certificazione differenti, preventivi con scostamenti significativi in termini di giorni/uomo.

È vietata a tutti gli Organismi di Certificazione ogni attività di consulenza (p.e. la progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi di gestione, incluse le attività di formazione specificatamente rivolte ad una determinata organizzazione e finalizzate al sistema stesso) relativa al rispetto, da parte dell'Azienda, dei requisiti di sistema/prodotto/documento oggetto di valutazione di conformità.

ICMQ non effettua e non ha mai effettuato attività di consulenza; tutti gli Organismi di Certificazione dovranno, d'ora in poi, tenere a disposizione di SINCERT documenti costituenti evidenze oggettive dell'assoluta separazione tra le due attività svolte da soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) comunque ad essi collegati.

Non devono inoltre esistere, tra Organismo di certificazione e società di consulenza o singoli consulenti, rapporti formali aventi come oggetto la promozione e commercializzazione dei servizi di certificazione.

Per scongiurare eventuali conflitti di interesse, tra le informazioni richieste all'Azienda in fase di richiesta di certificazione, ICMQ ha sempre chiesto anche il nominativo dell'eventuale consulente utilizzato per predisporre il sistema da certificare.

In fase di recepimento delle prescrizioni del nuovo Regolamento SINCERT, sarà necessario rivedere la stesura dei documenti contrattuali intercorrenti tra gli Organismi accreditati, in particolare per la certificazione di sistemi di gestione aziendale, e le Aziende clienti, specificando meglio ciò che è sotto riportato, e, in linea di massima, già presente nei Regolamenti e Contratti di ICMQ.

Per quanto riguarda i requisiti cogenti connessi al sistema di gestione e i limiti dei relativi controlli, le Aziende si impegneranno a conformare – e a mantenere conforme – i propri prodotti e/o servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente applicabili. Sarà meglio specificato nei contratti che la certificazione riguarda solo la conformità del

sistema di gestione alla norma di riferimento e non costituisce pertanto un attestato del rispetto dei requisiti cogenti.

L'Organismo di Certificazione verificherà - sulla base di un campionamento - che l'Azienda conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi al sistema di gestione oggetto di certificazione.

L'Azienda sarà pertanto l'unica responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore relative alla stessa e/o ai prodotti/sevizi erogati, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'Organismo di Certificazione.

L'Azienda dovrà consentire l'accesso agli Auditor dell'Organismo di Certificazione e del SINCERT, ai propri locali ed alle informazioni, nel rispetto delle condizioni di accesso, di sicurezza e di corretto trattamento dei dati e offrire loro piena collaborazione per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla verifica ispettiva. Il mancato riconoscimento agli Auditor di SINCERT del diritto di accesso alla/e propria/e sede/i (in accompagnamento agli Auditor dell'Organismo di Certificazione), comporterà la mancata concessione della certificazione, o la sospensione/revoca della certificazione concessa.

Le Aziende s'impegneranno a comunicare tempestivamente all'Organismo di

Certificazione tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative alla produzione/erogazione di prodotti/servizi connessi alla certificazione, e a comunicare immediatamente, e aggiornare, eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge.

L'Azienda si impegnerà infine a fornire all'Organismo di Certificazione un'informazione completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli Auditor e a promuovere ed attuare, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, le misure e gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività degli Auditor incaricati da ICMQ, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

Per ogni altro dettaglio e ulteriori informazioni Vi ricordiamo che il nuovo Regolamento SINCERT, che entra in vigore il 1° Gennaio 2006, è disponibile all'indirizzo http://www.sincert.it/news_e_eventi.asp?id_cat=504&tipox=comu.

■ Roberto Mandelli

MARCATURA CE DEI PRODOTTI PREFABBRICATI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO

Come anticipato nell'ultimo numero di ICMQ notizie, il 17 novembre 2005 ha avuto luogo a Milano il primo corso, organizzato insieme da ICMQ e da ASSOBETON, interamente dedicato alla marcatura CE dei prodotti prefabbricati. Il corso ha visto la luce dopo circa quattro mesi di riunioni, incontri, discussioni, confronti e soprattutto dopo la recente stesura della bozza definitiva di Guida Applicativa ICMQ/ASSOBETON riguardante proprio la suddetta tipologia di prodotti.

Questa guida, la cui uscita è prevista per febbraio 2006, prende in esame il Controllo di Produzione di Fabbrica degli elementi prefabbricati strutturali in calcestruzzo attraverso la norma EN 13369 («Regole comu-

ni per i prodotti prefabbricati in calcestruzzo») e le singole norme di prodotto. Controlli in accettazione (materie prime), controlli sul processo produttivo, sulle attrezzature di prova e di controllo della produzione e, infine, controlli sul prodotto finito; queste le tematiche affrontate dalla nuova guida anche in relazione ai rispettivi requisiti richiesti nella Guida Applicativa ICMQ valida per i Sistemi Qualità. Come già verificatosi per le altre tipologie di prodotti (ad esempio blocchi in calcestruzzo) anche in questo caso chi fosse in possesso di una Certificazione di Sistema Qualità per la produzione di elementi prefabbricati rilasciata da ICMQ SpA dovrà apportare, per adempiere alle disposizioni della Marcatura CE, solo modifiche di lievi entità ai controlli effettuati sul proprio processo produttivo (in particolare, ad esempio, dovranno essere adeguate alcune frequenze di prova).

NORMA	TITOLO	CONTENUTO	Inizio periodo di coesistenza (Marcatura CE volontaria)	Fine periodo di coesistenza e inizio periodo di Marcatura CE obbligatoria
EN 12843	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Antenne e pali	Specifica i requisiti dei pali prefabbricati di cls (comunemente chiamati anche antenne), armati e/o non armati, cavi o pieni. La norma non si applica ai pali per l'illuminazione pubblica per utilizzo in aree soggette a traffico veicolare	01/09/2005	01/09/2006
EN 13224	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi nervati per pavimentazioni	Specifica i requisiti, i criteri prestazionali e la valutazione di conformità degli elementi nervati prefabbricati realizzati con calcestruzzo armato o precompresso, impiegati in pavimentazioni o coperture	01/09/2005	01/09/2007
EN 13225	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi strutturali lineari	Specifica i requisiti, i criteri prestazionali di base e la valutazione di conformità degli elementi prefabbricati lineari realizzati con cls armato o precompresso, impiegati nella costruzione di strutture di edifici e di altre opere di ingegneria civile, a eccezione dei ponti	01/09/2005	01/09/2007
EN 13693	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi speciali per coperture	Specifica i requisiti, i criteri prestazionali di base e la valutazione di conformità degli elementi prefabbricati speciali per coperture realizzati con calcestruzzo armato o precompresso impiegati nella costruzione di edifici	01/06/2005	01/06/2006

Tabella 1

Oggi, a poche settimane dalla conclusione del corso, riteniamo, a fronte dei feedback positivi, ricevuti dai numerosi partecipanti (più di 70 adesioni), che si sia riusciti nello scopo di illustrare i principi della Marcatura CE dei prefabbricati e di mettere in evidenza le sue criticità. A fronte di queste considerazioni positive è stato quindi deciso di ripetere il corso nel 2006 in almeno tre località situate, per soddisfare esigenze delle diverse aziende, rispettivamente al nord, al centro e al sud Italia.

Nella Tabella 1 riportiamo le prime quattro norme, relative ai prodotti prefabbricati strutturali in calcestruzzo, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea. In particolare vi invitiamo a prendere nota fin da ora della data che fissa l'inizio della marcatura

CE obbligatoria. Infatti alla fine del periodo di coesistenza le eventuali regolamentazioni nazionali in contrasto dovranno essere ritirate dallo stato membro e il produttore dovrà obbligatoriamente marcare CE i propri prodotti.

Il dato più rilevante, sempre osservando la tabella 1, è la data di inizio marcatura CE obbligatoria degli elementi speciali per coperture che sarà il 1° giugno 2006.

Vista l'imminente obbligatorietà della marcatura CE degli elementi speciali per coperture nel prossimo numero illustreremo i concetti che riteniamo fondamentali per una corretta Marcatura CE, da parte del produttore, dei propri prodotti.

■ Roberto Garbuglio

■ AGGREGATI PER CALCESTRUZZO STRUTTURALE (SISTEMA 2+)

Il Decreto Ministeriale 14/09/05, recante le nuove Norme Tecniche sulle costruzioni emesse a seguito della legge 1086/71 prevede nel capitolo 11.1.9.2 che gli aggregati per calcestruzzo strutturale debbano avere necessariamente il livello di attestazione 2+. Cioè il Controllo di Produzione di Fabbrica deve essere verificato da parte di un Ente Notificato (abilitato per la marcatura CE degli aggregati) che successivamente all'esito

positivo delle verifiche rilascerà un Certificato di Controllo di Produzione di Fabbrica (il numero del certificato dovrà essere inserito nella dichiarazione di conformità del produttore e nell'etichetta di marcatura CE). Nel caso degli aggregati un'etichetta priva del numero di certificato, rilasciato da un Ente Notificato, sta ad indicare che il sistema di attestazione è il 4; cioè un'autocertificazione da parte del produttore (applicabile solo nel caso di aggregati per impieghi con bassi requisiti di sicurezza).

■ Roberto Garbuglio

■ REVISIONATO IL SITO INTERNET DI ICMQ

Dal primo ottobre è on-line la nuova versione del sito di ICMQ, raggiungibile al consueto indirizzo: www.icmq.org.

L'esigenza di rivedere nella grafica e nei contenuti la nostra vetrina sul web, attiva dal 1999, è nata a seguito dell'espansione della gamma di servizi offerti da ICMQ al mondo delle costruzioni e del crescente utilizzo di Internet da parte delle aziende come strumento per la ricerca di servizi e informazioni. In quest'ottica la progettazione del sito, organizzato su una struttura «a portale», ha posto l'attenzione sulla necessità di inserire rapidamente notizie e aggiornamenti su quanto accade nel mondo delle costruzioni e sull'offerta di ICMQ.

Il ventaglio delle attività è stato rivisto e aggiornato ed è stato introdotto un modulo per la richiesta via web del preventivo. L'elenco delle aziende certificate, prima diviso in funzione delle norme di riferimento, è stato unificato e completato introducendo anche le aziende in possesso della certificazione ai fini della marcatura CE.

Le sezioni news e bacheca, accessibili direttamente dalla home page attraverso finestre nelle quali scorrono le ultime notizie, consentono di individuare a colpo d'occhio gli ultimi aggiornamenti.

La sezione news fornisce informazioni su ciò che accade nel mondo delle costruzioni, con particolare attenzione all'ambito normativo e della certificazione. Nella sezione bacheca si trovano invece le «informazioni di servizio» direttamente legate all'attività di ICMQ.

L'area download, già presente in precedenza, è stata ulteriormente migliorata. Al suo interno è presente una sezione ad accesso libero in cui, chiunque sia interessato e senza necessità di registrazione, può scaricare documenti di interesse: ad esempio l'elenco dei prodotti per i quali si sta introducendo l'obbligo di marcatura CE con le relative scadenze, o gli atti del convegno al SAIE 2005, oltre ovviamente alla documentazione relativa alla certificazione ICMQ, come regolamenti e modulistica. Le aziende certificate hanno a disposizione una serie di aree riservate, dalle quali possono scaricare la documentazione di interesse, come guide applicative e liste di controllo.

La sezione formazione fornisce informazioni sui corsi tenuti da ICMQ: è infatti possibile visualizzare l'elenco dei corsi programmati, avere dettagli su ogni singolo evento, ed accedere direttamente al modulo di iscrizione on-line.

■ Massimo Cassinari

■ EMISSIONS TRADING: ORIENTAMENTI NAZIONALI PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI EU ETS. PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CO₂

Premessa

Nonostante si sia alla vigilia dell'avvio delle modalità operative di attuazione della Direttiva Europea 87/03, mancano ancora, nel nostro paese, numerosi passaggi legislativi per una corretta gestione dell'argomento. Tra di essi citiamo:

1. Il recepimento della Direttiva
2. L'individuazione dell'organismo di accreditamento e di gestione
3. Le modalità di accreditamento dei verificatori EU ETS.

Su questi basilari argomenti sono al lavoro diversi gruppi, espressione dei Ministe-

ri delle Attività Produttive e dell'Ambiente, in collaborazione con APAT, che dovrebbero superare in tempi brevi gli ultimi adempimenti di competenza. In questa breve nota intendiamo dare informazioni sul punto 3 dell'elenco riportato sopra e cioè sugli orientamenti che i rappresentanti dei due Ministeri citati hanno espresso in merito in una recente riunione presso APAT alla quale sono stati invitati anche rappresentanti di ICMQ e di altri Organismi di Certificazione. Riporteremo altresì una analisi sintetica sulla versione definitiva del piano nazionale di allocazione delle quote di CO₂.

Accreditamento dei Verificatori EU ETS Documentazione di riferimento

I documenti disponibili a livello internazionale sull'argomento sono i seguenti:

1. EA/03: «Guidance for recognition bodies under EU ETS Directive» (March 2005).
2. ISO/DIS 14064: «Greenhouse gases: part 1: Specification for the quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emissions and removals» (27.06.2005)
3. ISO/DIS 14064: «Greenhouse gases: part 2: Specification for the quantification, monitoring and reporting of project emissions and removals» (27.06.2005)
4. ISO/DIS 14064: «Greenhouse gases: part 3: Specification with guidance for validation, verification and certification» (27.06.2005)
5. ISO/CD 14065: «Greenhouse gases: requirements for validation and verification bodies for use in accreditation and other forms of recognition» (13.05.2005)

Il primo documento elencato è specifico per rispondere alle prescrizioni della Direttiva europea, mentre i restanti sono validi per tutte le attività, i programmi, le legislazioni, i regolamenti e gli standard riguardanti i controlli e le verifiche svolte a livello internazionale sui gas serra (GHG: Greenhouse Gas).

Di conseguenza il documento di riferimento per eccellenza è il primo, ma anche gli altri, che si occupano dello stesso argomento, vanno tenuti in adeguata considerazione viste le origini che li rendono particolarmente affidabili.

Riassumiamo, di seguito, le principali indicazioni riportate, in ognuno dei suddetti documenti, in merito ai criteri da impiegare per la concessione dell'accreditamento delle Organizzazioni interessate a operare per la verifica e l'approvazione del «Monitoraggio e della Comunicazione» ai sensi della direttiva europea 87/03 relativa all'Emissions Trading.

1. EA-6/03 Guidance for recognition bodies under EU ETS Directive

Questo documento è stato preparato da un gruppo di lavoro dell'European Cooperation for Accreditation allo scopo di facilitare un approccio armonizzato per l'accreditamento degli Organismi di Verifica del «Monitoraggio e Comunicazione» secondo la Direttiva europea 87/03. Esso consiste di una linea guida elaborata per rendere idonei gli Stati membri a confermare che i Verificatori abbiano un adeguato controllo della propria Organizzazione, salvaguardia della

propria indipendenza e imparzialità e possano assicurare team di verifica competenti ad effettuare controlli in accordo con l'allegato V della Direttiva citata.

Il documento comprende le definizioni specialistiche, i principi alla base dell'attività di verifica, i requisiti degli Organismi interessati e le modalità riguardanti il procedimento di verifica. Entra poi nel merito della esecuzione della verifica e del rapporto conclusivo e, successivamente, fornisce particolari sulla qualificazione e sulle competenze degli addetti alla verifica.

Una serie di sette allegati approfondisce nei dettagli quanto sopra sintetizzato. A parte gli aspetti specialistici del tema preso in esame, i criteri generali non si discostano da quelli previsti per l'accreditamento per altre fattispecie quali la Certificazione di Sistemi Qualità, di Sistemi di Gestione Ambientale, di prodotto ecc., sistemi di accreditamento ben noti e ottenuti da tempo da ICMQ.

2. Documenti ISO

La **ISO 14064-1** dettaglia i principi e i requisiti per la messa a punto del sistema per la gestione dei GHG; essa comprende i requisiti per determinare le fonti delle emissioni di GHG, la loro rimozione e identificare le azioni aziendali tese a sviluppare la gestione dei GHG. Essa include anche i requisiti e le linee guida sulla gestione della qualità degli inventari, il relazionamento sulle verifiche interne e le responsabilità dell'Organizzazione sulle attività di verifica.

La **ISO 14064-2** è focalizzata sulle attività basate su progetti specificatamente destinati alla riduzione delle emissioni di GHG o all'aumento delle loro rimozioni; essa comprende principi e requisiti per definire le linee base dei progetti e per monitorare, quantificare e relazionare sulle prestazioni del progetto nei confronti delle linee base e fornisce le basi per la verifica e validazione dei progetti GHG.

La **ISO 14064-3**, per conto suo, fornisce i principi e i requisiti per verificare gli inventari sui GHG e validare o verificare i progetti sui GHG; essa descrive il procedimento per le verifiche e la validazione riguardanti i GHG e specifica componenti quali la pianificazione della verifica e la validazione della pianificazione, le procedure di controllo e la validazione dell'Organizzazione o i progetti sui GHG.

Tabella 1:
Confronto
tra piano di
assegnazione
precedente e
attuale

N°	Tipo di impianto	Num. Imp. prec.	t CO ₂ (mil) prec.	Num. Imp. attuali	t CO ₂ (mil) attuali	Diff. t (mil) prec.- attu.
1	Impianti termoelettrici	114	135,94	158	131,08	-(4,86)
2	Altri imp. combustione	415	16,18	400	14,63	-(1,55)
3	Raffinerie	20	26,06	28	23,76	-(2,30)
4	Produzione acciaio	49	20,21	45	12,16	-(8,05)
5	Cemento	50	26,88	52	25,73	-(1,15)
6	Calce	35	3,26	33	3,27	—
7	Vetro	56	3,25	56	3,11	-(0,14)
8	Ceramica	134	2,90	—	—	-(2,90)
9	Laterizi	146	3,60	122	3,04	-(0,56)
10	Carta	144	5,46	143	5,02	-(0,44)
11	Emissioni da gas residui	—	8,17	—	—	-(8,17)
12	Totale	1163	251,91	1037	221,79	-(30,12)

La **ISO 14064-3** può essere usata dalle Organizzazioni o da parti indipendenti per verificare e validare le affermazioni sui GHG. La parte che effettua le comunicazioni sui GHG è responsabile della conformità ai requisiti degli standard. L'Organizzazione di validazione e verifica è responsabile di un controllo completo ed obiettivo e di fornire una convalida riguardante le comunicazioni fatte dalla parte responsabile dei GHG; tale attività deve essere basata su evidenze.

Infine la **ISO 14065** definisce i requisiti che devono osservare gli Organismi che effettuano la verifica e la validazione dei GHG, usando come riferimento le 14064 o altri standard o specifiche. Vi sono requisiti di carattere generale che si riferiscono a materie quali questioni legali o contrattuali, responsabilità, gestione imparziale, affidabilità e fonti di finanziamento; requisiti specifici comprendono strutture, risorse e competenze, procedure di validazione e verifica, reclami e sistemi di gestione.

La **ISO 14065** può essere impiegata da Organismi di accreditamento per controllare l'idoneità degli Organismi di verifica e validazione.

Piano nazionale di allocazione delle quote di CO₂

Finalmente, nell'ultima settimana di novembre, è stato pubblicato nel sito del Ministero dell'Ambiente il piano naziona-

le di assegnazione delle quote di CO₂ per ognuna delle aziende interessate. Come riportato in altri interventi sull'«Emissions Trading» già pubblicati su ICMQ notizie, la Comunità Europea aveva approvato il piano italiano presentato in precedenza a condizione che fosse attuata una forte riduzione delle quote assegnate. L'attuale piano risponde positivamente a tale richiesta attraverso il riesame dell'intera situazione secondo quanto riassunto nella Tabella 1. Le principali riduzioni riguardano le voci ai numeri 1, 4, 8, 11; in particolare sono scomparse le emissioni da impianti di produzione di ceramica e le emissioni da gas residui; gli impianti interessati sono scesi da 1.163 a 1.037.

Considerazioni conclusive

Come abbiamo accennato all'inizio di questa nota è in corso la definizione, da parte di un gruppo di lavoro cui partecipano tecnici dei Ministeri dell'Ambiente e delle Attività Produttive, delle modalità per la concessione dell'accREDITAMENTO agli Organismi che intendono operare quali verificatori e validatori delle attività di monitoraggio e comunicazione svolte dalle aziende sottoposte al controllo dei gas serra; la principale norma di riferimento è la EA-6/03, ma anche le norme ISO citate fanno parte della documentazione di riferimento.

In una riunione con i rappresentanti

degli Organismi accreditati EMAS, le Autorità competenti hanno illustrato come intendono verificare i requisiti delle norme di riferimento per rilasciare l'abilitazione agli Organismi di certificazione. Gli Organismi, già accreditati per la ISO 14001 e/o EMAS, avranno dei percorsi facilitati, in quanto sarà necessario verificare solo alcuni requisiti aggiuntivi.

ICMQ, possedendo già gli accreditamenti citati, si trova sicuramente avvantaggiata per poter essere tempestivamente abilitata anche per la Direttiva Emissions Trading. Infine, relativamente al piano nazionale di assegnazione delle quote di CO₂, il nostro paese ha rivisto le quote seguendo le richieste dell'Unione Europea.

■ Ennio Peccatori

■ LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: CONTO ALLA ROVESCIA

È stato pubblicato, il 23 settembre 2005, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 192, intitolato «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia».

Il Dlgs 192 costituisce lo strumento legislativo con cui l'Italia, in qualità di stato membro, procede al recepimento della direttiva europea; il decreto dovrà disciplinare, nel nostro paese, le molteplici tematiche, indicate dalla stessa direttiva, in merito all'efficienza energetica degli edifici:

- a) la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
- b) l'applicazione di requisiti minimi per le prestazioni energetiche degli edifici;
- c) i criteri per la certificazione energetica;
- d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti incaricati di svolgere la certificazione energetica;
- f) attività informativa, di formazione professionale, nonché la raccolta di informazioni e il monitoraggio delle esperienze sul territorio nazionale.

Il decreto, in realtà, rappresenta solo un primo passo verso l'effettiva attuazione della direttiva. Esso si configura, infatti, come uno strumento «quadro», limitandosi alla definizione degli aspetti generali che descrivono gli ambiti e le strategie d'intervento. Gli aspetti operativi saranno trattati in una serie di decreti attuativi specifici che dovrebbero essere emanati entro 120/180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs stesso. È necessaria, quindi, un'ulteriore at-

tesa per raggiungere una definizione precisa del contesto di riferimento relativo all'efficienza energetica degli edifici.

Un aspetto fondamentale introdotto dal decreto è la volontà di adottare una valutazione complessiva della prestazione energetica degli edifici. Quindi, rispetto alla pratica corrente, accanto alla stima dei consumi convenzionali per la climatizzazione invernale, la prestazione energetica dell'edificio e i relativi requisiti minimi da soddisfare, dovranno comprendere i consumi per la climatizzazione estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e, per il solo settore terziario, i consumi per illuminazione. Particolarmente importante è la presa di coscienza della necessità di regolamentare il problema della climatizzazione estiva, i cui consumi occupano un posto sempre più rilevante nell'economia energetica del Paese.

Un secondo argomento che il Dlgs introduce è quello relativo all'obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici, intesa come l'insieme delle attività di valutazione finalizzate al rilascio dell'attestato di prestazione energetica, riportante i consumi convenzionali del fabbricato e i suggerimenti migliorativi della prestazione energetica stessa. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti, se aventi superficie superiore a 1000 m² e interessati da interventi di ristrutturazione integrale dell'involucro edilizio o di demolizione e ricostruzione, dovranno essere dotati di attestato di certificazione energetica.

Con l'8 ottobre 2006, quindi, la certificazione energetica sarà obbligatoria e l'attestato di certificazione dovrà essere fornito in caso di compravendita o locazione degli

immobili o delle singole unità che li costituiscono. Si osserva, tuttavia, che il decreto restringe l'ambito di applicazione della certificazione energetica, di fatto, ai soli edifici di nuova costruzione; gli edifici esistenti sono interessati solo in caso di radicali interventi di ristrutturazione, limitazione che non è contemplata nel testo della direttiva. Questo approccio disattende, in parte, le finalità ultime della direttiva stessa.

L'intenzione di ridurre le emissioni inquinanti appare inconciliabile, infatti, con la volontà di intervenire solo su edifici di nuova costruzione. Sarebbe stato auspicabile che la certificazione energetica trovasse applicazione proprio sul patrimonio edilizio esistente che, nel nostro Paese, presenta gravi carenze in termini di efficienza energetica; è in questo ambito, quindi, che era ipotizzabile, anche a fronte di interventi contenuti, ottenere sensibili benefici in termini assoluti.

A conferma di un crescente interesse per le tematiche di efficienza energetica, legate all'evoluzione del quadro legislativo, ICMQ, che opera già da alcuni anni nell'ambito della certificazione energetica

volontaria, ha registrato una sensibile intensificazione della propria attività nel corso dell'ultimo anno.

Si segnala, inoltre, che ICMQ ha recentemente emesso nuovi certificati energetici in cui la classificazione degli edifici è stata realizzata su una scala di riferimento che considera i consumi di energia primaria per il riscaldamento invernale e recepisce i valori limite riportati nella tabella 1 dell'allegato C del Dlgs 192.

■ *Alessandro Gandini*



■ CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CERTIFICATI I PRIMI DIECI POSATORI

Lo scorso 12 dicembre si è svolto il primo esame ICMQ per la certificazione del personale operante nella posa di sistemi costruttivi a secco. Dopo un periodo di sviluppo dello schema di certificazione, avvenuto grazie anche al contributo tecnico di KNAUF, azienda leader nel settore dei sistemi a secco, sono stati certificati i primi dieci posatori nella specializzazione della posa di sistemi per superfici curve.

I candidati hanno dovuto sostenere due prove, una teorica – costituita da un test di domande a risposta multipla – e una pratica, nella quale hanno dovuto realizzare un controsoffitto curvo in cartongesso. Le prove sono state eseguite in conformità ad uno specifico Regolamento Tecnico, sviluppato avvalendosi della collaborazione tecnica di KNAUF, che ha fornito l'indispensabile conoscenza e competenza per poter redigere le regole di corretta posa che in Italia ancora nessuna norma prescrive.

Esse sono state presiedute e valutate da un esaminatore ICMQ e si sono svolte presso una attrezzata struttura sita a Castellina Marittima, messa a disposizione da KNAUF, nella quale vengono svolti abitualmente corsi professionali teorico/pratici su diversi sistemi costruttivi a secco.

Le richieste di certificazione pervenute ben fanno sperare sul successo di questo tipo di certificazione, che punta a un innalzamento della qualità e delle competenze degli operatori nel settore delle costruzioni. Già per il 2006 sono pianificate sessioni d'esame per posatori a secco nelle diverse specializzazioni (controsoffitti, isolamento termo-acustico, protezione dall'incendio, massetti a secco, ecc.); è inoltre in programma, come anticipato nel precedente ICMQ notizie, l'estensione dello schema di certificazione anche ad altri settori (pavimentazioni, impermeabilizzazioni e opere di lattoneria).

■ *Giuseppe Mangiagalli*

le eventuali verifiche ispettive esterne per valutare i propri fornitori, nonché di fungere da elemento trainante per la diffusione in Azienda della cultura del controllo e quindi della qualità.

Il corso ha connotazioni prevalentemente pratiche; si sviluppa attraverso esempi, simulazioni di verifiche ispettive e controlli nei vari settori specifici, secondo quanto previsto nelle Guide Applicative e Liste di Controllo. I risultati ottenuti saranno commentati e discussi con i docenti e gli Ispettori di ICMQ.

I sistemi di gestione ambientale Norma UNI EN ISO 14001:2004 – Regolamento EMAS

17 e 18/05/06

Il numero di certificati UNI EN ISO 14001 ha superato nel settembre 2005, nel nostro Paese, le 6200 unità. Anche nel settore dei prodotti e dei servizi per le costruzioni, si stanno ottenendo risultati significativi. Per dar modo alle Aziende di conoscere in modo approfondito la struttura delle norme e le modalità per l'esecuzione degli audit ambientali, vengono proposte due giornate di formazione.

Nella prima giornata, vengono presi in esame la ISO 14001 e l'EMAS sottolineandone gli aspetti critici agli effetti della realizzazione del Sistema di Gestione Ambientale, e affrontate poi le modalità per il raggiungimento della certificazione - registrazione.

La seconda è dedicata alle modalità di esecuzione degli audit interni; si proporranno casi pratici di operatività, suggerendo modalità, modulistica per la programmazione, nonché l'esecuzione e la registrazione delle suddette attività.

■ NUOVA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PER MURATURE

Per rispondere a esigenze prospettate da alcune aziende produttrici di blocchi, ICMQ sta predisponendo un nuovo schema di certificazione volontario, specifico per tali prodotti. Tale schema sostituirà quello esistente avviato circa un paio di anni fa e andrà ad affiancare quello per i masselli e le lastre di calcestruzzo per pavimentazioni.

Questo nuovo regolamento particolare per i blocchi è la naturale evoluzione del precedente schema basato sulla norma U73.06.080.0: l'aggiornamento si è reso necessario in quanto sono entrate in vigore, nel frattempo, le nuove norme armonizzate per tali prodotti (UNI EN 771/3) che di fatto renderanno cogente la marcatura CE. Lo schema prenderà come riferimento i requisiti minimi previsti dalla norma europea, ma si estenderà anche al controllo delle disposizioni stabilite dalle vigenti norme tecniche ministeriali, con particolare riferimento al DM 09.1.1996 e al DM 14.09.2005.

Saranno inoltre fornite indicazioni circa la certificabilità di alcune prestazioni dell'elemento parete realizzato con i blocchi oggetto di certificazione: in particolare sarà regolamentato l'aspetto della certificazione energetica ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali. Lo schema potrà essere operativo dai primi mesi del nuovo anno. Le aziende interessate possono contattare la segreteria della certificazione volontaria di prodotto.

■ Gianpiero Montalti

■ DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO: PREMIO DI LAUREA GESTA

Gesta Sas di Renato Goretta & C. vuole stimolare la ricerca in ambito accademico sui temi legati all'impegno delle Imprese nei confronti dell'Ambiente. A tale scopo intende premiare la miglior Tesi di Laurea dedicata in modo esplicito e diretto a sviluppare e approfondire le tematiche connesse alla «Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), derivante dalle norme della serie ISO 14020, come strumento di comunicazione ambientale fra il mondo produttivo e la collettività».

Al Concorso potranno partecipare i Laureati o Laureandi di tutte le cattedre nazionali che avranno conseguito la Laurea nel periodo tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006. Il Premio sarà costituito da un riconoscimento pubblico e da un contributo in denaro di 2.600 (duemilaseicento) euro.

Per ogni informazione si può contattare la Segreteria della Società organizzatrice del Premio: Michela Lucietti

Gesta Sas di Renato Goretta & C.
Via Luigi Agretti, 10 – 19126 La Spezia
Tel 0187 564442 – Fax 0187 280 042
gesta@gestaonline.it

■ CONVEGNO ICMQ AL SAIE 2005: UN SUCCESSO PARTECIPATO

Si è svolto lo scorso 14 ottobre a Bologna, in occasione del SAIE 2005, presso la sala Topazio, l'annuale convegno organizzato da ICMQ. Tema affrontato: lo sviluppo sostenibile nel settore delle costruzioni.

L'argomento non può che toccare quanto attualmente è di forte interesse sia per i produttori sia per gli operatori coinvolti nella filiera delle costruzioni: impatti ambientali e consumi energetici, a cui, tramite indicazioni internazionali, occorre necessariamente prestare attenzione per questioni non solo di vincoli legislativi e produttivi, ma anche per una presa di coscienza di quanto si possa fare/migliorare.

Non si è trattato un tema specifico ma si è data voce a più soggetti che si intrecciano in un settore che non solo ha ampio margine di risparmi in termini di consumi energetici, ma ha anche ampie potenzialità innovative che possono essere sperimentate e diffuse

laddove si accresce la cultura e l'ambizione della sempre maggiore qualità.

Strumenti di riconoscimento di una qualità dei processi produttivi e dei prodotti possono essere le certificazioni, purché rigorose, di parte terza e adeguatamente regolamentate. ICMQ si propone come organismo di certificazione non solo nell'ambito della qualità in senso stretto, ma anche nell'ambito della qualità ambientale dei processi produttivi e dei prodotti, che possono essere materiali o elementi tecnologici, o possono essere prodotti più complessi come interi edifici.

L'alta partecipazione al convegno è segnale di un crescente interesse da parte degli operatori del settore, da un lato per chi già conosce e vuole proporre sistemi innovativi già applicabili, dall'altro per chi ha la curiosità e lo stimolo per migliorare sia il proprio modo di operare sia i livelli prestazionali dei propri prodotti.

Gli atti del convegno sono disponibili sul sito di ICMQ (www.icmq.org).



ICMQ notizie

Via Battistotti Sassi, 11 - 20133 Milano
tel. 02 7010 5727 - fax 02 7010 6570
e-mail: icmq@icmq.org - <http://www.icmq.org>

Direttore Responsabile: Lorenzo Orsenigo
Stampa: Omnia Arti Grafiche - C.so XXII Marzo, 22 - 20135 Milano

Registrazione Tribunale di Milano n° 475 del 30 Settembre 1995.

In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare la relativa tassa.